

## **Condizioni Generali Contratti di Acquisizione Prestazioni**

Le presenti condizioni generali (di seguito "CG") contengono i termini e le condizioni generali di contratto per l'acquisto di prodotti e/o servizi (di seguito i "Prodotti" o i "Servizi") da parte di una società del Gruppo Engineering (di seguito l'"Acquirente") mediante la sottoscrizione di un contratto (di seguito anche il "Contratto"), ovvero l'emissione di un ordine di acquisto ("ODA") nei confronti del venditore (di seguito il "Fornitore").

Le CG sono parte integrante e sostanziale del Contratto o dell'ODA, cui sono allegati unitamente alle specifiche tecniche se presenti (di seguito anche l'"Allegato Tecnico") ed agli altri allegati di volta in volta richiesti (di seguito anche gli "Allegati").

### **1. – ORDINE DI ACQUISTO – CONTRATTO**

1.1. – La fornitura dei Prodotti o di Servizi (di seguito anche le "Prestazioni"), è disciplinata, oltre che dalle presenti CG, dalle condizioni particolari contenute nel Contratto o nell'ODA e dai relativi allegati.

1.2. – L'accordo delle Parti si intende perfezionato al momento della sottoscrizione da parte dell'Acquirente del contratto già sottoscritto dal Fornitore.

In ogni caso il Contratto si considererà concluso e sottoposto alle Condizioni Generali, qualora l'Acquirente accetti le Prestazioni fornitegli dal Fornitore.

1.3. – Condizioni contrattuali differenti dalle presenti, che vengano allegati, richiamate, aggiunte o modificate dal Fornitore, non avranno validità alcuna se non espressamente accettate per iscritto dall'Acquirente.

In caso di contrasto tra le condizioni particolari contenute all'interno del Contratto e le presenti Condizioni Generali, il Contratto si intenderà disciplinato dalle prime relativamente ai profili cui il contrasto si riferisce.

### **2. – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

2.1. – I Corrispettivi indicati nel Contratto sono fissi e non soggetti ad alcuna variazione, nel caso di acquisto di Prodotti si intendono inclusivi dell'imballo. La spedizione avverrà secondo le istruzioni dell'Acquirente.

2.2. – L'emissione delle fatture nei confronti dell'Acquirente dovrà necessariamente intervenire attraverso il portale [Page.eng.it](https://www.page.eng.it); le modalità e i termini per la fatturazione tramite il detto portale sono specificate nel Contratto. Alla sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna **OBBLIGATORIAMENTE** a fornire ovvero aggiornare sul portale Page.eng.it, nei casi in cui

sia scaduta o mancante, la seguente documentazione: (i) DURC in corso di validità, (ii) certificato fiscale carichi pendenti, (iii) polizza assicurativa RCO/RCT/ALL RISKS come prevista in Contratto, (iv) ultimo bilancio approvato, (v) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tecnici di idoneità professionale, (vi) visura camerale in corso di validità. In mancanza non si darà seguito alla sottoscrizione del Contratto, ovvero se sottoscritto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c.

2.3. – L'Acquirente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore ogni e qualsiasi altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria, come pure l'aggiornamento della documentazione di cui all'art. 2.2, che precede, che il Fornitore accetta di fornire entro 10 gg. dalla ricezione della richiesta,

2.4. – L'inesattezza, incompletezza, non veridicità e/o il mancato aggiornamento della documentazione fornita ex art. 2.2 ovvero la mancata sottomissione della documentazione richiesta ex art. 2.3, legittimano l'Acquirente: **(i) a sospendere il pagamento dei corrispettivi senza che ciò determini la decorrenza di interessi moratori, né sia riconosciuto onere alcuno e (ii) a risolvere, con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Contratto.**

2.5. – Il Fornitore si impegna sin da ora a manlevare e tenere indenne l'Acquirente, anche successivamente alla cessazione del Contratto, da ogni e qualsiasi controversia, causa, danno, pretesa, perdita, spesa e/o onere che dovesse al medesimo derivare, direttamente e/o indirettamente, dalla violazione delle previsioni di cui agli artt. 2.2, 2.3, 2.4.

2.6. – **Il Fornitore accetta sin d'ora di non avere diritto in nessun caso di sospendere la fornitura di Prodotti e/o di Servizi oggetto del presente Contratto.**

2.7. – Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento nei confronti del Fornitore avverrà tramite bonifico bancario, idoneo a tracciare e documentare il relativo flusso finanziario, ferme le prescrizioni specifiche di cui al Contratto. I pagamenti verranno effettuati entro 120 (centoventi) giorni fine mese dalla data di emissione della fattura, sussistendone le condizioni.

2.8. – In deroga a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/02, resta inteso che non saranno dovuti interessi di mora fin quando non sarà inviata una formale diffida ad adempiere rispetto alla quale l'Acquirente non abbia opposto alcuna eccezione. In tale caso, l'interesse di mora applicabile per ritardato pagamento sarà pari al Tasso Ufficiale di Riferimento TUR determinato dalla Banca Centrale Europea (ex Tasso Ufficiale di Sconto TUS), su base annua aumentato di 2 punti percentuali, da calcolarsi sull'importo dovuto

a seguito dell'accettazione delle prestazioni da parte dell'Acquirente.

### **3. – PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ E DEI RISCHI**

Il diritto di proprietà e il rischio relativi ai Prodotti acquistati passa dal Fornitore all'Acquirente quando i Prodotti vengono consegnati o nel momento diverso concordato nel Contratto.

### **4. – CONSEGNA**

4.1. – Qualora l'attività oggetto del Contratto sia la fornitura di prodotti, le modalità e i termini di consegna degli stessi saranno specificati nel Contratto. Tutti i Prodotti dovranno essere consegnati alla data e nel luogo specificati nel Contratto. I termini convenuti per la consegna si intendono tassativi: sono pertanto da escludersi, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alla data di consegna concordata, a meno che ciò sia stato chiesto per iscritto dall'Acquirente.

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti le scadenze convenute nel Contratto, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari al 2%, del valore del Contratto fermo restando la facoltà per l'Acquirente di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti. In caso di raggiungimento del 20% del valore del Contratto, a seguito dell'applicazione delle penali su menzionate, sarà facoltà dell'Acquirente risolvere per inadempimento il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ..

Qualora il Contratto di acquisto abbia a oggetto la fornitura di Prodotti e questi ultimi siano, in tutto o in parte, consegnati con più di 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data di consegna concordata dalle Parti, l'Acquirente avrà facoltà, a sua scelta, di (a) rinviare al Fornitore i Prodotti a spese e rischio del Fornitore stesso, oppure (b) addebitare al Fornitore le relative spese di magazzino.

4.2. – L'Acquirente avrà la facoltà, senza oneri aggiuntivi a suo carico, di modificare il luogo di consegna dei Prodotti e/o di posticipare la data di consegna fino a un massimo di 90 (novanta) giorni, purché ne dia avviso scritto al Fornitore con 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data di consegna specificata nel Contratto.

Il Fornitore sarà tenuto a compiere i suoi migliori sforzi per venire incontro alle ragionevoli esigenze dell'Acquirente in merito a eventuali modifiche delle quantità dei Prodotti oggetto del Contratto.

Ove il Contratto abbia a oggetto Servizi, l'Acquirente si riserva la facoltà di richiedere variazioni del perimetro e della tipologia dei medesimi anche in deroga al limite di cui all'art. 1661 cod.civ..

4.3. – La responsabilità del Fornitore per la difettosità riscontrata integra quella già prevista a

suo carico per la garanzia e non è soggetta ai limiti temporali di cui al successivo articolo 15.

### **5. – CONTROLLO, COLLAUDO E ACCETTAZIONE**

5.1. – Le Prestazioni dovranno essere pienamente conformi alle specifiche tecniche e funzionali come definite tra le Parti.

Il Fornitore garantisce che le Prestazioni saranno eseguite a regola d'arte essendo dotato di adeguata preparazione e capacità professionale, in perfetta osservanza agli standard qualitativi definiti dall'Acquirente, pienamente noti al Fornitore, e ai quali quest'ultimo è tenuto a uniformarsi. Tali standard riguardano in particolare, ma non tassativamente, norme di progetto, analisi, programmazione, test e documentazione.

Le Prestazioni saranno fornite durante il normale orario di lavoro osservato dal personale e/o dai clienti dell'Acquirente, ma senza vincolo alcuno di orario. Allo scopo di verificare tale conformità, l'Acquirente avrà diritto di verificare e/o far verificare da terzi da lui incaricati le Prestazioni, in accordo con le procedure di campionamento, le prove di controllo di qualità e gli indici di qualità (AQL) di legge e/o concordati e, conseguentemente, di non accettare le Prestazioni non conformi. Le citate ispezioni avranno luogo, a scelta dell'Acquirente, o presso gli stabilimenti del Fornitore, prima della consegna, o al ricevimento a destinazione.

In caso di controllo dopo la consegna, l'Acquirente si riserva il diritto di effettuare tale controllo e, quindi, di accettare o meno le Prestazioni entro 40 (quaranta) giorni dalla loro consegna.

Resta in ogni caso salva la garanzia per vizi e/o difetti di buon funzionamento come specificata all'art. 15.

5.2. – Il Contratto, l'Allegato Tecnico o le condizioni particolari specificate sul frontespizio del modulo d'Ordine potranno disciplinare le modalità di esecuzione del collaudo delle Prestazioni. In presenza di errori e/o malfunzioni le Prestazioni saranno rifiutate; in tal caso verrà redatto un Verbale di Collaudo con esito negativo con le conseguenze previste nel Contratto. Al ricorrere di tale ipotesi il Fornitore si obbliga ad apportare le necessarie correzioni senza aggravii per l'Acquirente entro il periodo massimo di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Verbale di Collaudo con esito negativo, dopodiché verrà ripetuta la fase di collaudo con le modalità e i termini sopra specificati.

Qualora al termine di questa seconda fase di collaudo le Prestazioni siano ancora rifiutate, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto per inadempimento del Fornitore, salvo il risarcimento del danno.

Qualora l'oggetto del Contratto preveda la fornitura di beni e/o materiali e/o servizi per conto di terzi indicati dall'Acquirente, l'accettazione delle Prestazioni sarà subordinata all'accettazione da parte della sopra indicata terza parte.

## **6. – DIFETTOSITÀ EPIDEMICA**

6.1. – Qualora venga riscontrata nelle Prestazioni una difettosità o una non conformità alle specifiche tecniche e funzionali di tipo ricorrente (“difettosità epidemica”), il Fornitore sarà obbligato a rimuovere prontamente le cause di tale problema; in tali ipotesi, le spedizioni dei Prodotti in attesa di consegna saranno rinviate, su semplice richiesta dell'Acquirente, fino a quando il Fornitore non dimostri di avere posto rimedio alla causa della difettosità epidemica

6.2. – Se, entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa comunicazione dell'Acquirente, il Fornitore non abbia provveduto a porre rimedio alla difettosità riscontrata, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto, senza che ciò comporti il riconoscimento di alcuna somma a qualsiasi titolo a favore del Fornitore e fatta salva ogni altra facoltà che spetti all'Acquirente stesso per legge o per Contratto.

6.3. – Qualora il Fornitore trovi rimedio alla difettosità riscontrata, tutte le Prestazioni successivamente consegnate all'Acquirente dovranno incorporare le modifiche idonee a rimediare tale difettosità e il Fornitore resterà comunque obbligato a effettuare gratuitamente l'eliminazione di siffatti difetti su tutti i Prodotti e Servizi consegnati in precedenza e affetti dalla difettosità; il Fornitore dovrà inoltre rimborsare all'Acquirente i danni e le spese da questi sopportati per la sostituzione e l'individuazione dei difetti.

6.4. – Resta in ogni caso salva la facoltà per l'Acquirente di chiedere il risarcimento del maggior danno.

6.5. – La responsabilità del Fornitore per la difettosità epidemica integra quella già prevista a suo carico dal successivo art. 15.

## **7. – RECESSO**

L'Acquirente si riserva il diritto di recedere, anche parzialmente, dal Contratto con un preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicarsi per iscritto. In tale ipotesi l'Acquirente corrisponderà al Fornitore un importo pari al valore delle Prestazioni eseguite, consegnate e accettate fino alla data di efficacia del recesso.

## **8. – CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA**

La presente clausola trova applicazione solo nell'ipotesi in cui il Contratto faccia riferimento alla prestazione di Servizi.

8.1. – Il Fornitore si impegna, per un periodo pari a 36 mesi (trentasei) dalla sottoscrizione del Contratto, a non presentare una propria offerta e/o a non prestare i propri servizi, direttamente o indirettamente o tramite terzi, al cliente finale dell'Acquirente, come individuato nel Contratto per le attività oggetto del Contratto medesimo. Tale obbligazione resterà valida per la durata sopraindicata anche successivamente al termine del Contratto per qualsiasi motivo.

8.2. – Il Fornitore è quindi consapevole del gravissimo pregiudizio e dei conseguenti gravissimi danni che deriverebbero all'Acquirente dalla sua inadempienza agli obblighi suddetti; una eventuale inadempienza costituisce pertanto motivo di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il risarcimento di qualsiasi danno.

Il Fornitore riconosce e garantisce che il corrispettivo oggetto del Contratto include la remunerazione afferente al rispetto della presente clausola di non concorrenza.

## **9. – SICUREZZA**

Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare dalle persone delle quali si avvale per l'esecuzione delle attività tutte le norme di legge per la prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro tempo per tempo vigente.

A tal fine, il Fornitore dichiara di aver visitato i luoghi dove eseguirà i Servizi e di aver piena consapevolezza dei rischi legati all'esecuzione degli stessi.

## **10. – ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA**

10.1. – Il Fornitore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, decreti e regolamenti tempo per tempo in vigore.

In particolare il Fornitore si obbliga a osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D. LGS. 09.04.2008 n. 81), sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori.

Qualora il Fornitore utilizzasse strumenti propri (ad es. personal computer) assicura, con la sottoscrizione del presente contratto, che ciascun dispositivo riporta la marcatura CE a garanzia della conformità degli strumenti alle disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo”.

10.2. – In caso di affidamento delle Prestazioni all'interno delle sedi dell'Acquirente, ovvero dell'unità produttiva dell'Acquirente medesimo e/o di Clienti di quest'ultimo, il Fornitore, cui sia affidato l'incarico, deve:

a) consegnare la documentazione per la verifica dei requisiti tecnico professionali prevista dall'art.26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 (i.e. certificato camerale in corso di validità, autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.Lgs n. 445/2000, attestati di formazione ed di idoneità alla mansione dei propri dipendenti assegnati allo svolgimento delle attività presso la sede indicata dall'Acquirente, etc.);

b) cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione e al coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione da formalizzare in apposito allegato contrattuale (DUVRI oppure PSC/POS nei cantieri temporanei e mobili)

c) trasmettere all'Acquirente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di accettazione dell'Ordine, e comunque almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio lavori la dichiarazione "Richiesta di Autorizzazione all'Accesso" interamente compilata e firmata, completa dei relativi allegati.

d) obbligarsi a semplice richiesta dell'Acquirente a consegnare entro 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta stessa la documentazione attestante la conformità al D.Lgs. 81/2008 così come indicata dall'Acquirente medesimo.

In caso di fornitura di materiali e/o attrezzature il Fornitore si impegna a consegnare, contestualmente alla merce, la documentazione attestante conformità, omologazione degli stessi, schede di sicurezza, manuale di uso e manutenzione e installazione e comunque quanto indicato in Ordine.

10.3. – La mancata trasmissione dei predetti documenti nel termine sopra indicato, oppure la verifica in qualsiasi momento della mancata rispondenza del Fornitore rispetto ai requisiti di legge, attribuirà all'Acquirente il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ. con ogni conseguenza ivi prevista anche ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti.

10.4. – In caso di incompletezza, inesattezza, di irregolarità della predetta documentazione, l'Acquirente assegnerà al Fornitore un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per sanare l'anomalia riscontrata, decorso inutilmente il quale l'Acquirente potrà risolvere il Contratto ai sensi del citato art. 1456 cod.civ..

10.5. – Gli obblighi sopra indicati devono essere adempiuti anche da eventuali subappaltatori formalmente autorizzati dall'Acquirente ai sensi del successivo art. 16.

10.6. – Il Fornitore e l'Acquirente si danno atto che ammetteranno ciascuna i lavoratori dipendenti dell'altra presso i propri siti, se del caso, solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge come altresì prescritto dall'art.26, comma 8, del D.lgs. n. 81/08. E in particolare il personale dovrà essere

munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, facendo obbligo ai lavoratori di esporre detta tessera di riconoscimento.

10.7. – In caso di affidamento delle Prestazioni all'interno della azienda dell'Acquirente, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, l'Acquirente e il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni di legge, si impegnano a collaborare per elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che sarà allegato al Contratto, costituendone parte integrante, prima dell'inizio delle Prestazioni e conterrà altresì l'esplicita indicazione dei costi relativi ai rischi specifici derivanti dall'esecuzione delle Prestazioni.

Resta inteso che laddove dalla valutazione dei rischi fatta congiuntamente dalle Parti si evidenziasse l'assenza di interferenze, l'Acquirente e il Fornitore si impegnano a sottoscrivere una dichiarazione attestante l'assenza di rischi specifici, in luogo del DUVRI.

In ogni caso il Fornitore si obbliga sin d'ora ad attuare il DUVRI concordato tra l'Acquirente e il Committente finale.

## **11. – RISPETTO DEL D.LGS N. 231/01 E COMPORTAMENTI ETICI**

11.1. – Il Fornitore dichiara e garantisce che, nei 3 (tre) anni precedenti alla data di sottoscrizione del presente Contratto, non è stato aperto alcun procedimento a carico del medesimo per una delle fattispecie di reato disciplinate dal D. Lgs. n. 231/2001 ss.mm.ii..

11.2. – Il Fornitore dichiara di non essere a conoscenza di fatti "rilevanti" ai sensi degli artt. 24, 25 e ss. del D.Lgs. n. 231/2001, nella fase delle trattative e della stipulazione del presente contratto.

11.3. – Il Fornitore si obbliga, inoltre, a vigilare sull'esecuzione del Contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le idonee procedure volte a impedire la realizzazione dei reati medesimi e a rendere edotto dei sopra menzionati eventi l'Acquirente

11.4. – Conformemente a quanto sopra, il Fornitore si impegna a rispettare i canoni di condotta enunciati dal Codice Etico adottato dal Gruppo ENGINEERING, disponibile sul link <http://www.eng.it/investor-relations/corporate-governance.dot>.

11.5. – Il Fornitore si obbliga a denunciare alla Autorità Giudiziaria e alla Prefettura, e se del caso alla Stazione Appaltante, ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata nel corso

dell'esecuzione dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti.

11.6. – La violazione della presente clausola attribuisce all'Acquirente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. con ogni conseguenza ivi prevista anche ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti.

## **12. – INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE**

12.1. – Fermo restando il risarcimento del danno ulteriore, in caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale o ritardato, anche a una soltanto delle obbligazioni derivanti dal Contratto, l'Acquirente potrà sospendere il pagamento dei corrispettivi e risolvere ex art. 1454 cod.civ. il Contratto qualora nonostante l'invio della diffida ad adempiere la prestazione dovuta non sia eseguita nel termine di cui alla diffida. Le Parti convengono altresì che nell'ipotesi di inadempimento, o di ritardato o difforme adempimento nell'esecuzione del Contratto e in particolare di mancato rispetto dei livelli di servizio o di diligenza nell'esecuzione del Contratto potrà essere applicata al Fornitore, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., l'ammontare della penale sarà determinato nel Contratto.

Le Parti convengono espressamente che la pattuizione della penale non esclude la risarcibilità degli ulteriori danni.

12.2. – L'Acquirente potrà risolvere il Contratto con comunicazione scritta da trasmettersi al Fornitore ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., qualora quest'ultimo venga a trovarsi in una delle circostanze di seguito indicate: fallimento o altre procedure concorsuali, nonché in caso di violazione dell'art. 8, dell'art. 10, dell'art. 11, dell'art. 13; dell'art. 16, dell'art. 17 e dell'art. 19, nonché in tutte le altre ipotesi previste dalle presenti CG e dal Contratto.

Resta inteso che il Contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. nel caso di: (i) comunicazione antimafia ostativa e/o di informazione antimafia interdittiva nei confronti del Fornitore, (ii) sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare per fatti di associazione mafiosa, di misure di sicurezza o di prevenzione nei confronti del Fornitore legale/i rappresentante/i, amministratore/i, direttore/i generale(i) e direttore/i tecnico/i.

## **13. – OBBLIGHI E DICHIARAZIONI DEL FORNITORE**

13.1. – Il Fornitore dichiara e garantisce per sé e i propri subappaltatori ex art. 1381 c.c., di avere soddisfatto e che soddisferà tutti gli adempimenti

che siano o dovessero essere posti a suo carico da disposizioni di legge o regolamentari che dovessero entrare in vigore anche dopo la data del presente Contratto in materia di assicurazioni, previdenza, assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere (incluso, a titolo meramente indicativo, in materia di lavoro interinale) e di aver provveduto e che provvederà all'adempimento degli obblighi tutti derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile o da eventuali accordi integrativi del medesimo. In particolare il Fornitore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali (ove previsto) in vigore.

13.2. – I servizi verranno prestati dal Fornitore in piena autonomia, essendo le Parti imprenditori indipendenti non legati tra loro da vincoli di controllo o collegamento. Disponendo, tra gli altri, il corretto e puntuale pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, e delle ritenute fiscali.

13.3. – A nessun effetto saranno considerati come dipendenti dell'Acquirente coloro della cui opera si avvarrà il Fornitore ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, intendendosi l'Acquirente del tutto estraneo rispetto a ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra il Fornitore e le persone anzidette. Il Fornitore dovrà esercitare costantemente i propri poteri di direzione sul proprio personale che eseguirà i Servizi. Pertanto, le strategie e modalità, nonché i tempi di esecuzione delle attività di detto personale saranno soggette all'unica esclusiva e autonoma direzione del Fornitore fermo restando l'obbligo di attenersi alle indicazioni tecniche e operative comunicate dall'Acquirente. In particolare il Fornitore eserciterà i propri poteri organizzativi e di direzione sul proprio personale in piena autonomia, senza che sia consentito all'Acquirente di interferire con l'uso di tali poteri, né di impartire al personale dipendente del Fornitore direttive, ordini, istruzioni e quant'altro, salve le istruzioni di mero coordinamento con l'attività dell'Acquirente, che saranno impartite al responsabile del servizio che dovrà essere indicato dal Fornitore contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

13.4. – Il Fornitore si obbliga, laddove richiesto, a sostituire, entro 10 giorni dalla richiesta, il personale impiegato nell'erogazione dei Servizi.

13.5. – Il Fornitore si obbliga a malleare e tenere indenne l'Acquirente e, se presente, il beneficiario finale dei Servizi, da qualsivoglia pretesa a qualsivoglia titolo possa essere avanzata, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, dal personale impiegato dal Fornitore medesimo ovvero da sanzioni comminate da terzi.

#### **14. – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

14.1. – Il Fornitore riconosce che l'Acquirente è e sarà esclusivo proprietario in perpetuo delle idee, degli studi, dei progetti, di ogni risultato delle attività e di ogni relativa documentazione per i quali il Fornitore ha prestato e presterà i propri servizi e di ogni altro contributo di qualunque natura realizzato nell'ambito del presente contratto, intendendosi il corrispettivo dovuto comprensivo dei diritti di cui alla presente clausola.

14.2. – Quanto previsto al precedente comma, non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'Ordine e/o il Contratto abbia a oggetto l'acquisizione di Prodotti standard.

14.3. – Il Fornitore dichiara in ogni caso di essere conforme alle vigenti normative in materia di proprietà intellettuale e di tenere l'Acquirente manlevata e indenne da ogni e qualsiasi pretesa eventualmente avanzata nei suoi confronti da terze parti.

14.4. – Inoltre, resta inteso che qualora un terzo promuova un'azione quale quella descritta al presente articolo, o la promozione di tale azione sia probabile, il Fornitore dovrà mettere l'Acquirente e il proprio cliente finale nella condizione di continuare a usare il Prodotto ovvero, a scelta del Fornitore, fornire un altro prodotto con funzionalità sostanzialmente analoghe a quelle previste nel Prodotto oggetto di contestazione. Fermo quanto sopra, qualora un terzo agisca contro l'Acquirente, ovvero contro il cliente finale del medesimo, sostenendo che un prodotto fornito dall'Acquirente al Cliente viola i suoi brevetti o i suoi diritti d'autore, il Fornitore assumerà, a proprie spese, le difese sia dell'Acquirente sia del cliente finale dell'Acquirente medesimo sostenendone tutti i costi, i danni e le spese legali sostenute dall'Acquirente e/o dal cliente finale dell'Acquirente.

#### **15. – GARANZIA**

15.1. – Il Fornitore garantisce che i Prodotti saranno consegnati liberi da pegni e da qualsiasi vincolo personale o reale, ivi compreso il riservato dominio.

15.2. – I Prodotti e i Servizi dovranno essere conformi alle specifiche tecniche definite e saranno esenti da vizi e difetti di fabbricazione e di funzionamento.

15.3. – Il Fornitore effettuerà gratuitamente, nel corso del periodo di garanzia, a richiesta e scelta dell'Acquirente, l'esecuzione di interventi correttivi in relazione ai Servizi ovvero la sostituzione o la riparazione dei Prodotti affetti da vizi o difetti di qualsiasi tipo, sia presso l'Acquirente che presso i Clienti di quest'ultimo.

Resta inoltre inteso che qualora i Prodotti e/o i Servizi siano impiegati in processi produttivi o in prodotti dell'Acquirente, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione o al rimborso degli scarti operati dall'Acquirente, nel caso in cui tali scarti risultino causati da Prodotti affetti da vizi o difetti, oppure a scelta del Fornitore, al rimborso dei costi sostenuti per il ripristino.

15.4. – I Prodotti sostituiti o riparati ovvero gli interventi correttivi eseguiti, beneficeranno della stessa garanzia che decorrerà dalla data della sostituzione o della riparazione, sempre con esito positivo.

15.5. – La garanzia di cui al presente articolo ha una durata di 18 (diciotto) mesi dalla data di consegna dei Prodotti e/o dei Servizi, salva diversa pattuizione scritta.

15.6. – Resta in ogni caso salva la facoltà per l'Acquirente di chiedere il risarcimento dei maggiori danni derivatigli dai vizi e dai difetti.

#### **16. – SUBAPPALTO**

16.1. – Il subappalto in tutto o in parte delle Prestazioni di cui al Contratto è vietato in mancanza di preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. Il Fornitore che intenda richiedere autorizzazione al subappalto dovrà allegare alla richiesta i dati identificativi del/i subappaltatore/i e le parti di attività da assegnare ai medesimi, nonché la documentazione prevista all'art. 2 che precede.

16.2. – Resta inteso che nonostante il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, il Fornitore sarà responsabile del corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti nei confronti dell'Acquirente sulla base del Contratto.

16.3. – Nei casi previsti al precedente articolo 10 e fermi gli adempimenti ivi previsti, è cura e onere del Fornitore verificare il possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 da parte dei propri subappaltatori (inclusi lavoratori autonomi). Il Fornitore è tenuto a trasmettere la documentazione comprovante tale situazione all'Acquirente.

#### **17. – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

17.1. – E' vietata al Fornitore la cessione del Contratto e/o dei crediti, è invece consentita la delega e/o il mandato all'incasso.

17.2. – L'Acquirente autorizza sin d'ora il Fornitore ad operazioni di factoring esclusivamente alle società di factor di volta in volta indicate in Contratto, sussistendone le condizioni. Il Fornitore si obbliga a inviare comunicazione scritta all'Acquirente.

17.3. – Resta ferma la facoltà dell'Acquirente di cedere il Contratto a terzi senza il preventivo

consenso del Fornitore, che si intende sin d'ora prestato.

## 18. – Trattamento dati Personali

18.1 - In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché - a partire dal 25 maggio 2018 - dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui per l'esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Contratto. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Contratto e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. Ciascuna Parte dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dall'art. 24-bis del D.L. 83/2012 e dalla delibera n. 666/08/CONS, relativa agli obblighi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione degli operatori economici che svolgono attività di call center nonché dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e ciascuna Parte dichiara altresì di aver adempiuto agli obblighi ivi previsti, se e in quanto applicabili al caso di specie, anche con riferimento all'obbligo di comunicare all'utente chiamante o chiamato il Paese dal quale si risponde. In caso di effettuazione di chiamate verso numerazioni italiane, ciascuna Parte si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza e in quanto applicabile, tutta la normativa vigente e applicabile in ogni momento e anche in futuro in Italia in

materia di contatti a distanza per fini promozionali, di vendita diretta, di attività promozionali e ricerche di mercato, in particolare la legge 11 gennaio 2018, n. 5 e quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell'articolo 130 del Codice Privacy, dal D.P.R. 178/2010 e dal Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 19 gennaio 2011, in materia di prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

## 19. – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

19.1. – Nel corso del Contratto, ciascuna delle Parti potrebbe avere accesso ad informazioni riservate dell'altra Parte (siano esse in forma verbale, cartacea od elettronica) identificate dall'altra Parte, mediante l'apposizione di specifica dicitura, come riservate ("**Informazioni Riservate**"). In relazione a tali informazioni si applicheranno le disposizioni del presente Articolo.

Le Informazioni Riservate della Parte che le rivela possono essere utilizzate dall'altra Parte solo in relazione all'esecuzione del Contratto. Ciascuna Parte si impegna a proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie informazioni riservate e comunque in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggere tali Informazioni Riservate. L'accesso alle Informazioni Riservate sarà limitato al personale della Parte ricevente (ivi inclusi i dipendenti, i dipendenti di eventuali sub-fornitori o altre risorse eventualmente impiegati dalle Parti per l'adempimento del presente Contratto e cui le Informazioni Riservate siano rivelate, fermo il rispetto del presente articolo) esclusivamente per l'uso consentito ai sensi del presente Contratto.

Le Informazioni Riservate non potranno essere riprodotte senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate.

Tutte le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, incluse eventuali loro copie, saranno restituite o distrutte su richiesta della Parte che le ha rivelate, a meno che la Parte che le abbia ricevute non sia autorizzata a trattenere tali Informazioni Riservate per l'adempimento di obblighi di legge o di richieste di autorità.

19.2. – Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore accetta e si impegna, nel rispetto dei principi dello Standard ISO27001, ad attenersi alle

modalità operative definite di volta in volta dall'Acquirente con la finalità di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza e/o tratterà nel corso dell'esecuzione del Contratto. A tale scopo l'Acquirente si riserva di coinvolgere il personale del Fornitore impiegato nell'esecuzione del Contratto in sessioni di formazione specifica, e il Fornitore si impegna a far partecipare il proprio personale a tali sessioni.

Inoltre l'Acquirente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sull'effettivo rispetto da parte del Fornitore di quanto qui convenuto, riservandosi la facoltà, ove emergessero criticità o inadempimenti, di risolvere il Contratto ex art. 12 delle presenti Condizioni Generali.

## **20. – LEGGE E FORO COMPETENTE**

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

**Il Fornitore dichiara di aver letto e di accettare espressamente il contenuto delle clausole di seguito elencate: art. 2 (Prezzi, fatturazione e condizioni di pagamento); art. 3 (Passaggio della Proprietà); art. 4 (Consegna); art. 7 (Recesso); art. 8 (Clausola di non concorrenza); art. 12 (Risoluzione); art. 13 (Fatturazione); art.18 (Rispetto del D.Lgs 196/2003); art. 19 (Obblighi di Riservatezza e Sicurezza delle Informazioni); art. 20 (Legge e Foro Competente).**